

**Regolamento sulla nomina e sul funzionamento  
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.)**  
(Art. 14 del D.lgs. n. 150/2009)

Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020

**Art. 1 - ISTITUZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato come O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 e 14-bis del D.lgs. 27/10/2009 n. 150, come modificato dal D.lgs. n. 74 del 25/05/2017 e del Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020.
2. Le funzioni dell'O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

**Art. 2 - FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI**

L'attività dell'O.I.V. esplica i seguenti compiti:

- a. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché l'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valutazione del merito e della professionalità;
- b. effettua il controllo strategico ai fini della verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo;
- c. promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
- d. stabilisce le modalità per il proprio funzionamento;
- e. attua, su richiesta dell'Amministrazione, la graduazione delle pesature delle P.O. ai fini della determinazione della retribuzione di posizione;
- f. ogni altra funzione prevista dalla legge e dal sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.

**Art. 3 - COMPOSIZIONE**

1. L'O.I.V. è costituito da un organo monocratico, esterno all'Ente, nominato con Decreto del Sindaco.
2. L'incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 06/08/2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
4. Il componente dell'O.I.V. può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.
5. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'O.I.V. in carica al momento.
6. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'O.I.V..  
La revoca dell'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

#### **Art. 4 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'**

1. Il titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito con Decreto del Ministro la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020.
2. Al titolare dell'O.I.V. è richiesto il possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dall'art. 2 del decreto.  
L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) generali:
  - ✓ essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - ✓ godere dei diritti civili e politici;
- b) di competenza ed esperienza
  - ✓ essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
  - ✓ essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione e nel controllo di gestione.
- c) di integrità:
  - ✓ non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.
  - ✓ non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione.
  - ✓ non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - ✓ non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  - ✓ non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. L'incarico di titolare dell'O.I.V. può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Il titolare non può appartenere contemporaneamente a più di quattro Organismi di Valutazione, comunque denominati. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due.
5. L'O.I.V. è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Carcare.

## **Art. 5 - MODALITA' DI NOMINA DURATA IN CARICA E REVOCA**

1. La nomina del titolare dell'O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso di selezione comparativa nell'apposita sezione del Portale della performance del sito istituzionale dell'Ente, seguita dai relativi esiti.
2. Il titolare dell'O.I.V. è nominato dal Sindaco con atto motivato tra i soggetti di cui al precedente articolo 4, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti.
3. Il titolare dell'O.I.V. dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
4. La revoca dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
5. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

## **Art. 6 - ATTIVITA' E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA**

1. L'O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'articolo 14 del D.Lg. n. 150/2009, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
3. L'O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente.
4. L'O.I.V. riferisce periodicamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle nuove norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo, di gestione e al sistema di valutazione.
5. L'O.I.V. riferisce all'Organo di indirizzo politico-amministrativo i risultati finali del controllo o in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.
6. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche.

## **Art. 7 - COMPENSI**

1. Al titolare dell'O.I.V. è attribuito un compenso annuo lordo fissato in € 2.250,00 oltre un rimborso spese di € 300,00.

## **Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e produrrà i suoi effetti con la ricostituzione del nuovo Organismo monocratico.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.